



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'IMPIEGO E LA GESTIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI COMITATI TERRITORIALI





SOMMARIO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL FONDO	3
2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLE RISORSE DEL FONDO.....	3
3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE	4
4. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA FRUIZIONE	5
5. NORME TRANSITORIE E FINALI	6



1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL FONDO

- 1.1 È istituito presso il Comitato Nazionale della CRI il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali della Croce Rossa Italiana (di seguito, "Il Fondo").
- 1.2 Gli interventi del Fondo hanno carattere di eccezionalità, straordinarietà e irripetibilità.
- 1.3 Il Fondo è iscritto al bilancio del Comitato Nazionale della CRI ed è finanziato mediante la rimessa annuale, da parte dei Comitati territoriali della CRI, di una somma pari ai tre decimi delle somme derivanti dal rinnovo annuale della quota associativa da parte dei volontari iscritti presso ciascun Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana. Le relative somme sono versate al Fondo entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento delle quote da parte dei soci.
- 1.4 Con decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale e dei Comitati territoriali per quanto di competenza, possono essere destinate a integrare il Fondo somme derivanti da erogazioni liberali o da avanzi finanziari derivanti dalla gestione di progetti e convenzioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre deliberare la promozione di specifiche raccolte fondi presso i donatori dell'Associazione, i cui esiti andranno ad alimentare la somma complessiva del Fondo.
- 1.5 L'erogazione del Fondo finanziato con le rimesse di cui al comma 3 e con gli eventuali contributi di cui al comma 4 di ciascun esercizio, avrà corso a decorrere con l'inizio dell'esercizio successivo.
- 1.6 Scopo del Fondo è offrire supporto finanziario ai Comitati Territoriali che si trovino in situazione di crisi di liquidità (finanziamento di sostegno), temporanea e rimediabile, o che intendano avviare progetti di sviluppo suscettibili di generare risorse in una fase successiva rispetto al loro avvio (finanziamento di sviluppo), nel rispetto dei presupposti e delle modalità di gestione disciplinati dal presente regolamento. In questo ambito (finanziamento di sviluppo) sarà possibile per i Comitati territoriali richiedere il finanziamento di mezzi e risorse (e.g. ambulanze, mezzi di trasporto speciali, ecc.) per l'implementazione dell'attività statutaria.
- 1.7 Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce l'ammontare complessivo del Fondo e l'importo massimo erogabile per ciascun finanziamento con l'approvazione del bilancio di previsione dell'Associazione.
- 1.8 Gli interventi del Fondo hanno natura di mutuo infruttifero. I finanziamenti erogati sono pertanto soggetti a rimborso secondo le modalità previste in apposito piano di rimborso sottoscritto tra il Comitato Territoriale finanziato e l'Associazione di cui all'art. 3.11 del presente Regolamento.
- 1.9 Le risorse destinate alla copertura degli stanziamenti di cui al comma 5 acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del Fondo.

2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLE RISORSE DEL FONDO



- 2.1 Il Comitato Territoriale può fare istanza di accesso al Fondo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) non aver registrato perdite consecutive nei conti economici relativi al triennio precedente all'esercizio in corso, salvo il caso di ricorso alle riserve disponibili a copertura di perdite di esercizio;
 - b) non versare in una situazione di deficit patrimoniale tale da impedire il puntuale rispetto del piano di rimborso e salvo il caso in cui, sulla base dei dati di bilancio disponibili, sia ragionevole prevedere che l'intervento richiesto, ove accolto, sia idoneo a ripristinare l'equilibrio finanziario del Comitato;
 - c) essere in regola con la contribuzione di cui all'art. 1.3, il cui mancato versamento viene considerato grave inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 38.7 dello Statuto CRI e preclude l'accesso a qualsiasi forma di contribuzione da parte del Comitato Nazionale, ivi compresa l'assegnazione di fondi tramite bandi interni;
 - d) non aver fruito di interventi del Fondo;
 - e) richiesta di finanziamento non superiore al dieci per cento delle entrate complessive risultanti nell'ultimo bilancio approvato del Comitato. Nelle entrate complessive possono essere ricompresi i proventi figurativi generati dall'apporto dei Soci Volontari del Comitato CRI istante. La valorizzazione di tali proventi è data dal calcolo del correlato costo figurativo, da determinarsi in accordo con le "Linee Guida per la valorizzazione delle ore di Volontariato", approvate dal CDN con delibera n. 10 del 4 gennaio 2024;
 - f) approvazione dei propri bilanci in coerenza con le disposizioni statutarie e regolamentari;
 - g) parere vincolante del Revisore dei conti del Comitato che dia atto del ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo.
- 2.2 Il criterio menzionato alla lettera a) del comma precedente può essere derogato quando:
- a) è comprovato che le perdite consecutive nei conti economici del Comitato relativi al triennio precedente siano da imputare ad amministratori precedenti rispetto a coloro che hanno proposto istanza di finanziamento;
 - b) l'andamento economico del Comitato sotto la gestione dei nuovi amministratori risulti in ripresa, anche sentito il parere del Comitato regionale di riferimento.
- 3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**
- 3.1 Il Comitato interessato ad accedere alle risorse del Fondo presenta apposita istanza, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, al Comitato Regionale di competenza;
- 3.2 Nel caso di finanziamento di sostegno, il Comitato che versi in una situazione di temporanea crisi di liquidità e non si trovi nelle situazioni indicate all'art. 2.1 del presente regolamento, può richiedere l'intervento del Fondo con istanza rivolta al Comitato Regionale competente, contenente:



- a) una relazione approvata dal Consiglio Direttivo del Comitato in cui siano chiaramente esplicitate le cause della temporanea crisi di liquidità;
- b) l'ultimo bilancio approvato e la relativa nota del Revisore dei conti, se non già caricato sul gestionale associativo;
- c) un prospetto finanziario che indichi la misura dell'intervento richiesto e i tempi e le modalità di rimborso a favore del Fondo, approvato dal Consiglio Direttivo unitamente all'impegno, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Direttivo, di rispettare i termini della restituzione per il caso di accoglimento della richiesta;
- d) una dichiarazione sottoscritta da tutti i membri del Consiglio Direttivo nella quale essi attestino di conoscere le norme del presente regolamento, di condividerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte.

3.3 L'istanza di cui al presente articolo deve essere corredata altresì da una relazione del Revisore dei Conti che attesti che l'istanza presentata sia munita della documentazione richiesta dall'art. 3.2, lett. a), b), c), d) del presente Regolamento.

3.4 Nessun bene può essere utilizzato a garanzia del finanziamento se non è di titolarità del Comitato richiedente.

3.5 In caso di richiesta relativa all'avvio di un progetto di sviluppo, la documentazione di cui alle precedenti lettere b-e) è integrata da un'accurata relazione relativa al progetto che si intende avviare, corredata da documentazione sufficiente a dimostrare la fattibilità del progetto, le risorse disponibili, il piano economico finanziario e ogni altro elemento idoneo a rappresentare l'utilità del progetto e a consentire la restituzione delle somme attribuite dal Fondo.

3.6 In nessun caso un Comitato può richiedere l'accesso al Fondo per compensare posizioni debitorie nei confronti del Comitato Nazionale.

3.7 Il Consiglio Direttivo Regionale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, procede all'istruttoria della richiesta entro 15 giorni e la trasmette al Comitato Nazionale, allegando un proprio parere in merito alla congruità della documentazione presentata.

3.8 La struttura organizzativa competente del Comitato Nazionale, una volta ricevuta l'istanza dal Comitato regionale, svolge un'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali e provvede a trasmettere, entro 15 giorni, gli esiti delle verifiche alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale.

3.9 L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Segretario Generale, eroga il contributo per ciascuno dei Comitati ammessi al finanziamento ed iscrive a credito del Comitato gli importi sulla base del piano di rimborso sottoscritto con il Comitato.

4. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA FRUIZIONE

4.1 Il Comitato che abbia fruito di interventi del Fondo, per tutta la durata del piano di rimborso è tenuto a:

- a) relazionare al Comitato Regionale semestralmente in ordine alla



situazione economico finanziaria;

b) consentire l'accesso alla documentazione contabile del Comitato agli organi sovraordinati;

c) astenersi da spese non strettamente afferenti alle attività istituzionali gestite, salvo autorizzazione, per spese diverse, del Comitato Regionale competente;

d) informare tempestivamente il Comitato Regionale e quello Nazionale di fatti o situazioni che abbiano determinato una situazione di crisi irreversibile o comunque che non rendano ragionevolmente possibile il rispetto del piano di rimborso, impegnandosi, in tal caso, ad attuare gli interventi e le decisioni dei Comitati sovraordinati.

5. NORME TRANSITORIE E FINALI

5.1 In fase istruttoria l'Associazione, anche su proposta del Comitato Regionale, può decidere di acquisire attraverso procedure di audit ulteriore documentazione in merito alla concessione richiesta. Il costo di tale attività rientra nell'importo richiesto di finanziamento.

5.2 Il Comitato che non rispetti il piano di rimborso sottoscritto con l'Associazione, previa diffida ad ottemperare entro 15 giorni, è tenuto a restituire l'intera somma percepita entro sessanta giorni dalla scadenza della rata di rimborso non corrisposta. L'inadempimento costituisce grave irregolarità della gestione ai sensi delle norme statutarie in materia di commissariamento, in disparte i profili di responsabilità previsti dall'ordinamento.

5.3 L'obbligo di restituzione della somma, anche parzialmente erogata, si applica anche nel caso in cui, dalle verifiche condotte, emergano circostanze dalle quali si evinca che i fondi non sono stati impiegati per le finalità cui erano stati destinati.

5.4 L'Associazione presenta all'Assemblea Nazionale, su base annua, apposita rendicontazione analitica sull'utilizzo del Fondo.

5.5 Eventuali modifiche al presente Regolamento vengono approvate dall'Assemblea Nazionale.

5.6 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021. Entro 90 giorni dall'adozione il Consiglio Direttivo Nazionale adotta le linee guida operative.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera dell'Assemblea Nazionale	
0	30 aprile 2021	Approvazione
1	18 dicembre 2021	Prima revisione
2	20 aprile 2024	Seconda revisione
3	26 ottobre 2025	Terza revisione
4	=====	Quarta revisione
5	=====	Quinta revisione